



Ministero dell'Istruzione REGIONE PUGLIA

Prot. n° 300 DEL 24/02/2022

REGOLAMENTO DI GESTIONE della FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE "ANTONIO CUCCOVILLO"

PREMESSA

Il seguente Regolamento contiene le norme attuative per la gestione della Fondazione di partecipazione "I.T.S. Cuccovillo" (in seguito chiamata "la Fondazione") con sede legale in via Divisione Acqui s.n., costituita in conformità a quanto disciplinato dal D.P.C.M. del 25 gennaio 2008, registrato alla Corte dei Conti in Bari, recante linee guida per la riorganizzazione del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori.

Esso discende dallo Statuto, che rimane il riferimento normativo fondamentale e ne costituisce ad ogni effetto parte integrante e sostanziale.

In conformità a quanto stabilito dall'art. 1 dell'allegato A) del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008. la Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Unione Europea. In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese, negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione ha lo scopo istituzionale di svolgere attività di istruzione e formazione e persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro. La Fondazione svolge la sua attività di istruzione e formazione sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi, nel rispetto della programmazione dell'offerta formativa regionale:

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento indicato nell'art. 1 dello statuto e ad eventuali altri settori industriali di interesse strategico;
- erogare percorsi di Formazione post-secondaria, terziaria secondo gli standard europei;
- sostenere l'integrazione tra i sistemi di Istruzione, Alta Formazione, formazione e lavoro, anche in riferimento ai poli tecnico-professionali (di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;
- promuovere azioni per la diffusione delle materie STEM e la cultura della parità di genere nelle scuole primarie e secondarie;
- promuovere la cultura dell'autoimprenditorialità alle nuove generazioni del Territorio;
- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori;

- svolgere ogni altra attività, formativa, informativa, culturale, idonea, ovvero di supporto, integrazione, interazione al perseguimento delle finalità istituzionali;
- promuovere attività di accompagnamento al lavoro dei giovani specializzati a conclusione dei percorsi;
- promuovere la realizzazione di attività di aggiornamento destinate al personale docente di discipline scientifiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale, oltre a quelle relative alla formazione dei formatori impegnati nella realizzazione dei percorsi;
- favorire la Ricerca, l'Innovazione, il Trasferimento Tecnologico nelle aziende collaborando allo sviluppo del territorio.

Nel caso in cui le attività svolte dalla Fondazione dovessero generare introiti economici, questi ultimi devono essere destinati alle finalità di natura didattica della Fondazione.

ART.1 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

ART.1.1 CLASSIFICAZIONE DEI MEMBRI

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto i membri della Fondazione contribuiscono al Fondo di Dotazione e/o di Gestione e si dividono in:

- Categoria A): Fondatori
- Categoria B): Partecipanti

Sono Fondatori i soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione.

Possono divenire Fondatori o Partecipanti, a seguito di delibera adottata dal Consiglio di Indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli Enti o Agenzie che contribuiscano al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione, nelle forme e nella misura determinata, nel minimo, dal Consiglio medesimo ai sensi dell'articolo 10 dello statuto ed aventi criteri e requisiti definiti dal Consiglio di Indirizzo, che è altresì competente a decidere ogni successiva modifica in ordine agli stessi.

I nuovi soci sono tenuti al rispetto di quanto previsto dallo statuto e dal regolamento.

I Membri Fondatori, partecipano di diritto al Consiglio d'Indirizzo.

I Soci Partecipanti possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) Sostenitori
- b) Istituzionali
- c) Donatori

a) Partecipanti Sostenitori

La qualifica di Partecipante Sostenitore della Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva in considerazione della necessità ed importanza delle categorie di provenienza nel generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile. I partecipanti sostenitori possono, con modalità individuate e stabilite dal Consiglio di Indirizzo, accedere ai locali ed alle strutture funzionali

della medesima come pure consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare con un canale preferenziale alle iniziative di qualsiasi genere organizzate dall'Ente.

I Membri Partecipanti Sostenitori possono eleggere dei loro rappresentanti all'interno del Consiglio d'Indirizzo come da modalità che saranno descritte nell'articolo 2.1.4, in un numero che non può superare 1/3 dei membri fondatori.

b) Partecipanti istituzionali

Possono divenire "Partecipanti Istituzionali" le persone giuridiche, singole o associate, pubbliche e private, e gli enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni e servizi, nominati tali con delibera del Consiglio di Indirizzo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta e nelle forme e nella misura determinata nel minimo dalla Giunta Esecutiva.

La qualifica di Partecipante Istituzionale dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

I Partecipanti Istituzionali devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme dello statuto e quelle deliberate dagli organi della Fondazione.

c) Partecipanti donatori

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Donatori" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, facciano alla medesima donazioni di beni, materiali o immateriali, ovvero altre utilità impiegabili per il funzionamento della Fondazione, nominati tali con delibera del Consiglio di Indirizzo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta e nelle forme e nella misura determinata nel minimo dalla Giunta Esecutiva.

I Membri Partecipanti, si suddividono in base alla propria categoria di attività nei seguenti sottogruppi:

- **Sottogruppo B1) Istituzioni di istruzione secondaria;**
- **Sottogruppo B2) Università e Centri di Ricerca;**
- **Sottogruppo B3) Enti di formazione;**
- **Sottogruppo B4) Imprese;**
- **Sottogruppo B5) Società di Servizi e Agenzie per il Lavoro;**
- **Sottogruppo B6) Associazioni datoriali, poli e reti, collegi, ordini professionali ed altri organismi di rappresentanza;**
- **Sottogruppo B7) Enti pubblici;**
- **Sottogruppo B8) Altri (non ricompresi nei sottogruppi precedenti).**

ART. 1.2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Chi intende aderire alla Fondazione deve presentare al Consiglio di Indirizzo una richiesta di partecipazione da inviare presso la sede legale della stessa nella quale deve indicare la categoria e il sottogruppo previsti dal precedente articolo 1.1 in relazione alla quale viene presentata la domanda.

La richiesta di adesione deve contenere tutti i dati anagrafici del richiedente e deve essere accompagnata da una scheda di conferimento nella quale specificare l'apporto che si intende fornire allo sviluppo delle attività della Fondazione.

Qualunque sia la natura della richiesta di partecipazione, l'aspirante membro è tenuto ad accettare integralmente il contenuto dello Statuto della Fondazione, del presente Regolamento nonché di tutte le altre deliberazioni adottate dagli organi della Fondazione stessa. Dovrà, inoltre, impegnarsi a contribuire al Fondo di Dotazione o al Fondo di Gestione nelle misure determinate dal Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'articolo 10 dello statuto.

Il nuovo membro dovrà provvedere al versamento della prima quota di partecipazione entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alla Fondazione.

Il Consiglio di Indirizzo, nella prima riunione utile, delibera sulle richieste di adesione e partecipazione pervenute, a proprio insindacabile giudizio, senza alcuna possibilità di ricorso, impugnazione o contestazione.

In caso di mancato versamento della quota di adesione, il Consiglio d'Indirizzo potrà revocare, nella successiva riunione, l'adesione del nuovo membro e sarà inviata idonea comunicazione allo stesso tramite pec.

Le decisioni sulle istanze di ammissione vengono comunicate al richiedente con lettera raccomandata A/R o PEC e la Fondazione, ad avvenuto perfezionamento della procedura, provvede ad inserire e a tenere aggiornato il Libro dei Soci. Diritti ed obblighi del nuovo membro maturano contestualmente alla positiva deliberazione di ammissione espressa dal Consiglio di Indirizzo e non sono in nessun caso retroattivi.

Eventuali variazioni ai dati forniti inizialmente dovranno essere comunicate a cura di ogni singolo membro.

ART. 1.3 DEFINIZIONE QUOTE DI ADESIONE

Al fine del completamento della procedura di adesione alla Fondazione, è previsto il versamento di una quota di adesione definita dal Consiglio d'Indirizzo, così suddivisa:

- Socio Fondatore: minimo 5.000,00 €
- Socio Partecipante Sostenitore:
 - Sottogruppo B1) Istituzioni di istruzione secondaria: adesione gratuita*
 - Sottogruppo B2) Università e Centri di Ricerca: minimo 2.000,00 €
 - Sottogruppo B3) Enti di formazione: minimo 2.000,00 €
 - Sottogruppo B4) Imprese: minimo 2.000,00 €
 - Sottogruppo B5) Società di Servizi e Agenzie per il Lavoro: minimo 2.000,00 €
 - Sottogruppo B6) Associazioni datoriali, poli e reti, collegi, ordini professionali ed altri organismi di rappresentanza: minimo 2.000,00 €
 - Sottogruppo B7) Enti pubblici: adesione gratuita *
 - Sottogruppo B8) Altri (non ricompresi nei sottogruppi precedenti): minimo 2.000,00 €

* Le scuole e gli Enti pubblici che aderiscono gratuitamente alla Fondazione, potranno entrare solo come Soci Sostenitori Partecipanti e potranno fornire il loro contributo attraverso la fornitura di servizi.

ART. 1.4 RICHIESTA DI MODIFICA STATUS

Nel caso in cui un membro Partecipante Sostenitore decida di modificare il proprio status e diventare Membro Fondatore dovrà:

- presentare al Consiglio di Indirizzo una richiesta di modifica dello status

- effettuare un versamento di una quota pari ad almeno la differenza tra la quota versata e la quota definita per il Socio Fondatore. Nel caso in cui la quota versata sia pari o superiore alla quota definita, non sarà necessario provvedere ad alcun versamento aggiuntivo.

Il Consiglio di Indirizzo, nella prima riunione utile, delibera sulle richieste di modifica status pervenute, a proprio insindacabile giudizio, senza alcuna possibilità di ricorso, impugnazione o contestazione.

ART. 1.5 ESCLUSIONE, RECESSO, SOSTITUZIONE DI UN MEMBRO

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, il Consiglio di Indirizzo, su proposta della Giunta Esecutiva, decide a maggioranza assoluta l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e/o reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto stesso e dal presente Regolamento, tra i quali, in via esemplificativa, non tassativa né esaustiva:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi;

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

La proposta di esclusione può essere avanzata da qualunque Consigliere e/o Fondatore e viene inserita nell'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio di Indirizzo.

Dell'apertura del procedimento di esclusione deve essere data immediatamente comunicazione scritta al membro, contenente le motivazioni della proposta, il quale potrà far pervenire al Consiglio di Indirizzo apposita memoria scritta.

All'escluso sarà formalmente comunicata la decisione del Consiglio di Indirizzo con le relative motivazioni.

I membri della Fondazione possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Nel caso in cui venisse escluso, dovesse recedere, o comunque dovesse perdere la qualifica di membro della Fondazione, un Fondatore che garantisca lo standard organizzativo minimo previsto dal D.P.C.M. del 25 gennaio 2008 (All. 1), tale membro può essere sostituito con un soggetto che abbia la stessa natura del membro escluso – e/o dimesso - il quale possa quindi garantire l'assetto statutario e il funzionamento della Fondazione stessa.

La sostituzione del Membro dovrà avvenire nel riguardo dei tempi tecnici necessari alla Fondazione perché quest'ultima sia operativa in coerenza con quanto previsto dallo Statuto.

In tal caso, gli eventuali rappresentanti del membro nel Consiglio di Indirizzo e nella Giunta esecutiva decadono automaticamente dalle rispettive cariche.

La sostituzione del Membro, e dei relativi rappresentanti, dovrà avvenire nel rispetto dei tempi tecnici necessari alla Fondazione perché quest'ultima sia operativa in coerenza con quanto previsto dallo Statuto.

ART. 1.6 ADESIONE AGENZIE PER IL LAVORO

Ai fini dell'adesione delle Agenzie per il Lavoro alla Fondazione, data la particolarità di Istituzione, si ritiene necessaria la stesura di un protocollo che dovrà essere sottoscritto dalle stesse al momento dell'adesione.

Si definisce che il numero massimo di Agenzie per il Lavoro aderenti alla Fondazione sarà pari a 3.

ART.2 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di indirizzo;
- la Giunta esecutiva;
- il Presidente;
- il Comitato tecnico-scientifico;
- l'Assemblea di partecipazione;
- il Revisore dei conti.

ART. 2.1 CONSIGLIO DI INDIRIZZO

2.1.1 RIUNIONI E REGOLE DI PARTECIPAZIONE

Si fa riferimento a quanto riportato dallo Statuto

Si ritiene, tuttavia, opportuno regolamentare la mancata partecipazione dei soci alle attività della Fondazione.

Dopo numero 5 (cinque) assenze alle riunioni del Consiglio d'Indirizzo, il Presidente provvede ad inviare comunicazione al Consigliere, sia esso rappresentante di un socio Fondatore o Partecipante Sostenitore, contenete le seguenti azioni:

- se Socio Fondatore: richiesta di sostituzione del referente aziendale per il Consiglio d'Indirizzo
- se Socio Partecipante Sostenitore: decadenza dalla propria carica del componente eletto dall'Assemblea dei Partecipanti e sostituzione con il primo dei non eletti nella categoria di riferimento.

Nel caso in cui non siano presenti candidati non eletti, si procederà alla realizzazione della nuova elezione da parte dell'Assemblea

2.1.2 QUORUM

Si fa riferimento a quanto riportato dallo Statuto

2.1.3 MODALITA ELEZIONE RAPPRESENTANTI ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

L'Assemblea di Partecipazione provvede all'elezione dei propri rappresentanti all'interno del Consiglio d'Indirizzo tra i Soci Partecipanti.

Il numero di rappresentanti non può superare 1/3 del numero di soci Fondatori.

La suddivisione è realizzata in proporzione rispetto al numero di rappresentanti delle singole categorie così raggruppate:

- Istituti scolastici: 10% dei rappresentanti (calcolato per difetto - almeno 1, se presente)
- Enti di formazione e Università: 10% dei rappresentanti (calcolato per difetto - almeno 1, se presente)

- Imprese: 60% dei rappresentanti
- Associazioni datoriali, poli e reti, collegi, ordini professionali ed altri organismi di rappresentanza: 10% dei rappresentanti (calcolato per difetto - almeno 1, se presente)
- Enti pubblici: 10% dei rappresentanti (calcolato per difetto - almeno 1, se presente)

Coloro che intendono candidarsi come componenti del Consiglio d'Indirizzo in rappresentanza dell'Assemblea dei partecipanti, devono inviare al Presidente una comunicazione tramite pec, almeno 15 giorni prima della riunione dedicata all'elezione della nuova Governance. Il Presidente provvederà a comunicare a tutti i componenti del Consiglio d'Indirizzo e dell'Assemblea di Partecipazione i nominativi di coloro che intendono candidarsi.

2.1.4 DECISIONI MEDIANTE CIRCOLAZIONE DEGLI ATTI

Le decisioni del Consiglio di Indirizzo in merito ad una proposta possono essere prese anche mediante circolazione degli atti. In tal caso le decisioni vengono assunte con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Indirizzo.

2.1.5 MODALITÀ DI VOTO

Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo avvengono con voto palese.

2.1.6 VERBALE DELLE RIUNIONI

Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che viene, di volta in volta nominato, anche tra soggetti che non siano Consiglieri. I verbali vengono conservati in apposito Registro cartaceo presso la Sede legale della Fondazione.

2.1.7 DECADENZA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

I membri del consiglio decadono in caso di gravi inadempienze ai propri uffici, negligenza, ritardo e/o omissione nello svolgimento delle proprie funzioni di Consigliere, mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo. La valutazione di tali inadempienze è demandata al Consiglio di Indirizzo.

La decadenza è pronunciata dall'organo di appartenenza non appena esso acquisisca conoscenza delle condizioni che la rendono necessaria.

2.1.8 DIMISSIONI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Il Consigliere che intende dimettersi dalla carica deve presentare al Presidente della Fondazione una comunicazione scritta tramite raccomandata A/R, fax o pec.

Il Presidente comunica le dimissioni al Consiglio di Indirizzo che ne dà informazione al Soggetto che ha nominato il Consigliere dimissionario affinché proceda alla nomina di un nuovo rappresentante.

2.1.9 SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Se, per qualsiasi ragione, viene meno un membro del Consiglio di Indirizzo, il Presidente comunica senza indugio l'evento al Consiglio di Indirizzo che ne dà informazione al Soggetto che ha nominato il Consigliere cessato affinché proceda alla nomina di un nuovo rappresentante.

Il Consigliere così nominato resta in carica fino allo scadere del mandato del membro sostituito.

ART. 2.2 PRESIDENZA

2.2.1 MODALITÀ ELEZIONE PRESIDENTE

Coloro che, tra i Soci Fondatori, intendono candidarsi come Presidente della Fondazione, devono inviare al Presidente uscente una comunicazione tramite pec, almeno 30 giorni prima della riunione dedicata all'elezione della nuova Governance. Il Presidente provvederà a comunicare a tutti i componenti del Consiglio d'Indirizzo e dell'Assemblea di Partecipazione i nominativi di coloro che intendono candidarsi.

L'elezione del Presidente viene effettuata dai componenti del Consiglio d'Indirizzo che provvederanno ad indicare, su apposita scheda, la loro preferenza.

Il candidato che riceverà il maggior numero di preferenze sarà eletto Presidente. In caso di parità tra due o più candidati si procederà ad effettuare un ballottaggio.

ART. 2.3 GIUNTA ESECUTIVA

2.3.1 RIUNIONI E REGOLE DI PARTECIPAZIONE

Si fa riferimento a quanto riportato dallo Statuto

2.3.2 QUORUM

Si fa riferimento a quanto riportato dallo Statuto

2.3.3 MODALITÀ ELEZIONE COMPONENTI GIUNTA ESECUTIVA

Coloro che intendono candidarsi come componenti della Giunta Esecutiva, devono inviare al Presidente una comunicazione tramite pec, almeno 15 giorni prima della riunione dedicata all'elezione della nuova Governance. Il Presidente provvederà a comunicare a tutti i componenti del Consiglio d'Indirizzo e dell'Assemblea di Partecipazione i nominativi di coloro che intendono candidarsi.

Nel corso della riunione, i componenti del Consiglio d'Indirizzo provvederanno ad indicare, su apposita scheda, la preferenza relativamente alle seguenti categorie:

- un rappresentante di un Ente Locale eletto tra i Soci Fondatori;
- un rappresentante delle Associazioni di Categoria del mondo imprenditoriale industriale e artigianale eletto tra i Soci Fondatori;

mentre i componenti dell'Assemblea dei Partecipanti provvederanno ad indicare un nominativo in qualità di:

- Membro eletto dall'assemblea

I candidati che, per ogni categoria, riceveranno il maggior numero di preferenze saranno eletti come componenti della Giunta Esecutiva. In caso di parità tra due o più candidati si procederà ad effettuare un ballottaggio.

2.3.4 DECISIONI MEDIANTE CIRCOLAZIONE DEGLI ATTI

Le decisioni della Giunta Esecutiva in merito ad una proposta possono essere prese anche mediante circolazione degli atti. In tal caso le decisioni vengono assunte con la maggioranza assoluta dei componenti della Giunta Esecutiva.

2.3.5 MODALITÀ DI VOTO

Le deliberazioni della Giunta Esecutiva avvengono con voto palese.

2.3.6 VERBALE DELLE RIUNIONI

Delle riunioni della Giunta viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che viene di volta in volta nominato anche tra soggetti che non siano membri di Giunta.

I verbali vengono conservati in apposito Registro cartaceo presso la Sede legale della Fondazione.

2.3.7 DECADENZA DEI MEMBRI DI GIUNTA ESECUTIVA

I membri della Giunta decadono in caso di gravi inadempienze ai propri uffici, negligenza, ritardi e/o omissione nello svolgimento delle proprie funzioni di membro di giunta, mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Giunta Esecutiva.

La valutazione di tali inadempienze è demandata al Consiglio di Indirizzo.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Indirizzo non appena esso acquisisca conoscenza delle condizioni che la rendono necessaria.

2.3.8 DIMISSIONI DEI MEMBRI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Il Componente di Giunta che intende dimettersi dalla carica deve presentare al Presidente della Fondazione una comunicazione scritta tramite lettera raccomandata A/R, fax o pec.

Il Presidente comunica le dimissioni alla Giunta Esecutiva che ne dà comunicazione al Soggetto che ha nominato il Membro dimissionario affinché proceda alla nomina di un nuovo rappresentante.

2.3.9 SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Se, per qualsiasi ragione, viene meno un membro di Giunta, il Presidente comunica senza indugio l'evento alla Giunta Esecutiva che ne dà comunicazione al Soggetto che ha nominato il membro di Giunta cessato affinché proceda alla nomina di un nuovo rappresentante.

Il Membro di Giunta così nominato resta in carica fino allo scadere del mandato del membro sostituito.

ART. 2.4 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

2.4.1 RIUNIONI E REGOLE DI PARTECIPAZIONE

Si fa riferimento a quanto riportato dallo Statuto

2.4.2 QUORUM

Si fa riferimento a quanto riportato dallo Statuto

2.4.3 MODALITA ELEZIONE COMPONENTI CTS

Coloro che intendono candidarsi come componenti del Comitato Tecnico Scientifico, devono inviare al Presidente una comunicazione tramite pec, almeno 15 giorni prima della riunione dedicata all'elezione della nuova Governance. Il Presidente provvederà a comunicare a tutti i componenti del Consiglio d'Indirizzo e dell'Assemblea di Partecipazione i nominativi di coloro che intendono candidarsi.

Gli Atenei che hanno promosso la costituzione dell'ITS comunicheranno, con la medesima modalità, il nominativo dei propri referenti all'interno del CTS.

Nel corso della riunione, i componenti del Consiglio d'Indirizzo provvederanno ad indicare, su apposita scheda, 3 (tre) preferenze tra i candidati, esclusi i referenti universitari:

I 7 (sette) candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze saranno eletti come componenti del Comitato Tecnico Scientifico. In caso di parità tra due o più candidati si procederà ad effettuare un ballottaggio.

Al termine delle votazioni, i componenti eletti, provvederanno ad eleggere il Presidente del CTS.

2.4.4 DECISIONI MEDIANTE CIRCOLAZIONE DEGLI ATTI

Le proposte del Comitato Tecnico Scientifico possono essere concordate anche mediante circolazione degli atti. In tal caso le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza assoluta dei componenti di ogni gruppo.

2.4.5 MODALITÀ DI VOTO

Le deliberazioni del Comitato Tecnico Scientifico avvengono con voto palese.

2.4.6 VERBALE DELLE RIUNIONI

Delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente del CTS e dal Segretario che viene di volta in volta nominato anche tra soggetti che non siano componenti del CTS. I verbali vengono conservati in apposito Registro cartaceo presso la Sede legale della Fondazione.

2.4.7 DECADENZA DEI COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

I componenti di ogni sottogruppo del Comitato decadono in caso di gravi inadempienze ai propri uffici, negligenza, ritardi e/o omissioni nello svolgimento delle proprie funzioni di componente del comitato, mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Comitato. La valutazione di tali inadempienze è demandata al Consiglio di Indirizzo.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Indirizzo non appena esso acquisisca conoscenza della ricorrenza delle condizioni che la rendono necessaria.

2.4.8 DIMISSIONI DEI COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il componente del Comitato Tecnico Scientifico che intende dimettersi dalla carica, deve presentare al Presidente della Fondazione una comunicazione scritta tramite raccomandata A/R, fax o pec.

Il Presidente comunica le dimissioni al Consiglio di Indirizzo che ne dà comunicazione al Soggetto che ha nominato il componente dimissionario affinché proceda alla nomina di un nuovo rappresentante.

2.4.9 COSTITUZIONE COMITATI DI PROGETTO

Il CTS può definire la costituzione di uno o più Comitati di Progetto, che sono composti dai Soci rappresentanti delle imprese e del mondo della formazione (Scuole, enti di formazione e Università) del territorio/comparto di riferimento. Ha la funzione di formulare proposte progettuali e operative in relazione al corso di riferimento.

Ogni Comitato di Progetto è composto da 5/7 componenti ed è presieduto da un componente del CTS nominato dal CTS stesso.

Le modalità di svolgimento delle riunioni e delle delibere seguono le medesime procedure previste per il Comitato Tecnico Scientifico.

ART. 2.5 ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

2.5.1 RIUNIONI E REGOLE DI PARTECIPAZIONE

Si fa riferimento a quanto riportato dallo Statuto

2.5.2 QUORUM

Si fa riferimento a quanto riportato dallo Statuto

2.5.3 DECISIONI MEDIANTE CIRCOLAZIONE DEGLI ATTI

Le decisioni dell'Assemblea possono essere prese anche mediante circolazione degli atti. In tal caso le decisioni vengono assunte con la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea di Partecipazione.

2.5.4 MODALITÀ DI VOTO

Le deliberazioni dell'Assemblea avvengono con voto palese.

2.5.5 VERBALE DELLE RIUNIONI

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che viene di volta in volta nominato anche tra soggetti esterni.

I verbali vengono conservati in apposito Registro cartaceo presso la Sede legale della Fondazione.

ART. 2.6 REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di indirizzo. Resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato. E' organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva.

ART. 3 SEDE

La sede legale della Fondazione è stabilita presso Via Divisione Acqui sn a Bari.

Le sedi didattiche verranno individuate a seconda delle esigenze di programmazione didattica.

I documenti associativi, il Registro elettronico dei membri (Fondatori Promotori, Fondatori Successivi e Partecipanti), i Verbali delle riunioni degli organi, la documentazione relativa ai rimborsi spese, le fatture intestate alla Fondazione relative all'anno in corso ed a quelli precedenti, i bilanci e tutti i documenti amministrativi, così come previsto dalle vigenti disposizioni in materia fiscale e tributaria, verranno conservati presso la Sede legale della Fondazione.

ART. 4 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE

Il Consiglio di Indirizzo potrà, con idonea delibera da assumersi con le stesse maggioranze di cui al precedente articolo 2.1, modificare, integrare, sostituire in tutto o in parte il presente Regolamento di gestione.

ART. 5 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il registro dei membri verrà conservato presso la sede della Fondazione in ossequio alle vigenti normative sul trattamento e la tutela dei dati personali.

Il titolare del trattamento è la Fondazione nella persona del Legale rappresentante Presidente. I dati personali dei membri saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno e non verranno forniti a terzi in alcun caso, con l'unica eccezione e su richiesta da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza per le finalità previste dalla Legge e dall'ordine pubblico. Per qualsiasi iniziativa specifica che richieda da parte dei membri una autorizzazione riguardante il trattamento dei propri dati personali, ivi compresa l'immagine (per videoregistrazioni, fotografie, ecc.) il consenso verrà chiesto all'interessato che dovrà eventualmente sottoscrivere apposito modulo precompilato.

ART. 6 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Ai membri è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le informazioni, i dati e le conoscenze riservati a soggetti che non siano autorizzati.

Tali informazioni, dati e conoscenze dovranno essere utilizzati nella misura e con mezzi strettamente necessari allo svolgimento delle attività della Fondazione e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservati non potranno essere copiati o riprodotti in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui al comma precedente.

ART. 7 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E RINVIO

Il presente Regolamento di gestione, che costituisce parte integrante e sostanziale dello Statuto della Fondazione entra immediatamente in vigore alla data di approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano lo Statuto e le normative, nazionali e comunitarie, disciplinanti le materie oggetto del Regolamento medesimo.

L'originale del Regolamento con la sottoscrizione dei Consiglieri che lo hanno approvato verrà conservata presso la Sede della Fondazione.

Bari, 23 febbraio 2022

FONDAZIONE ITS "ANTONIO CUCCOVILLO"
IL PRESIDENTE

DOTT.SSA LUCIA SCATTARELLI

